



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA

REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO CIRCONDARIALE PERMANENTE SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE

Art. 1

Istituzione dell'Osservatorio Circondariale

1. È istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona l'Osservatorio Circondariale Permanente sull'Esercizio della Giurisdizione.
2. L'Osservatorio Circondariale è organo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona ed è istituito con regolamento ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Art. 2

Scopo e funzioni dell'Osservatorio Circondariale

1. L'Osservatorio Circondariale effettua ricerche, raccoglie dati, promuove studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia e partecipa all'elaborazione del programma dei lavori di cui all'art. 3 del Regolamento 13 dicembre 2013 n. 4 del Consiglio Nazionale Forense e successive modifiche, formulando proposte e osservazioni.
2. L'Osservatorio approfondisce altresì le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali; cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettiva di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo.
3. Ferma l'autonomia con la quale l'Osservatorio Circondariale svolge le attività di cui al comma precedente, lo stesso dovrà, nell'individuazione delle ricerche da effettuare e degli

studi da produrre, uniformarsi per quanto possibile al programma stabilito dall'Osservatorio Nazionale presso il Consiglio Nazionale Forense, al quale verranno poi trasmessi i materiali elaborati.

Art. 3

Componenti dell'Osservatorio Circondariale

1. I componenti dell'Osservatorio Circondariale sono: di diritto Il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Cremona, due Consiglieri suoi delegati e otto avvocati nominati dal Consiglio dell'Ordine per un numero complessivo di undici membri effettivi nel rispetto delle rappresentanze di genere. L'incarico cessa con la scadenza del mandato del C.O.A.
2. È compito dei Consiglieri componenti l'Osservatorio Circondariale di espletare ogni attività prevista all'art. 2 comma 1 del presente regolamento, nonché di partecipare alla stesura di sintetica relazione semestrale dell'attività svolta da sottoporre al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
3. È compito dei Consiglieri Delegati dell'Osservatorio Circondariale redigere ogni fine anno, di concerto con i Consiglieri dell'Osservatorio Circondariale, sintetica relazione sulla attività svolta nonché relazionarsi, ove necessario, con gli Osservatori Distrettuali e l'Osservatorio Nazionale Permanente istituito presso il Consiglio Nazionale Forense.
4. È infine compito dei Consiglieri Delegati trasmettere la relazione di cui al precedente comma 3) all'Osservatorio Nazionale Permanente presso il Consiglio Nazionale Forense.
5. L'Osservatorio Circondariale può disporre anche la costituzione di un comitato scientifico di supporto.

Art. 4

Convenzioni con altri enti ed istituti di ricerca

1. L'Osservatorio Circondariale può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con altri enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca italiani ed esteri, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 5
Norma di chiusura

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Regolamento n. 4 del 13 dicembre 2013 e succ. mod. emanato dal CNF, ove compatibili.

Art.6
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona.

*Regolamento approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine n. 57 del 12 febbraio 2025 e
pubblicato sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Cremona il 24 febbraio 2025*